



# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

Sindaco

## ORDINANZA SINDACALE

N. 19 del 11/07/2025

---

**Oggetto:** Stagione estiva anno 2025 – Misure per la prevenzione, vigilanza e sicurezza urbana negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, nel territorio comunale di Isola delle Femmine, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati e nei fine settimana;

**CONSIDERATO** che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della *movida*, soprattutto quelle relative alla sicurezza urbana, nonché alla disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. il quale prevede che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici."*;

**DATO ATTO** dell'intendimento di questa Amministrazione, posto a fondamento delle prescrizioni sopra citate (contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina) è riconducibile alla *ratio* della normativa di cui all'art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. nonché alla nozione di sicurezza urbana contenuta nel D.L. n. 14 del 20.02.2017, che all'art. 4, la definisce come *"...il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni."*;

**CONSIDERATO** che l'area del lungomare, l'area delle piazze centrali del paese e l'area del porto di Isola delle Femmine sono interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone nonché da fenomeni di aggregazione notturna e sono caratterizzate da una notevole presenza di patrimonio culturale, se non riconducibile, nella loro interezza, a patrimonio culturale esse stesse;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano, sia riguardo l'incolumità pubblica, sia al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

**VALUTATO** attentamente l'*escalation* di fenomeni riguardanti condotte incivili che incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

**DATO ATTO** di dovere assicurare interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di situazioni di grave incuria e di disturbo alla quiete pubblica, oltre che di minaccia all'incolumità delle persone, con particolare riferimento agli episodi sempre più frequenti di risse violente che stanno assumendo sempre più le connotazioni di vere e proprie guerriglie urbane, provocando inquietudine e disagio alla cittadinanza, nonché ai turisti in vacanza;

**RILEVATO** che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**CONSIDERATO** che è necessario ed urgente intervenire sulle modalità di somministrazione di alimenti e di bevande da parte dei pubblici esercizi e del relativo consumo da parte degli avventori, al fine di evitare l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque di oggetti in vetro e lattine, costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale ambito a tutti i consumatori il divieto assoluto a depositare (anche temporaneamente), abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine;

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, nonché la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017, avente per oggetto *"Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*;

**RICHIAMATE:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 26.07.2018, aventi ad oggetto le *"Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 5, co.1, D. L. 20.02.2017 n., 14 conv., con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48"*;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** che la presente ordinanza sarà trasmessa all'UTG/Prefettura di Palermo;

**DATO ATTO** che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,**

**ORDINA**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>CAPO 1 - LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE</b> |
|-----------------------------------------------------|

**Art. 1**

**1. Fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (articolo 689 del Codice Penale)**, ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, agli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata), il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine **dalle ore 19.00 alle ore 6.00**, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate,

purché la miscita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto.

2. È altresì vietato, **dalle ore 24.00 alle ore 06.00**, la vendita di alcolici e superalcolici da asporto. Ne sarà consentita la somministrazione all'interno dei locali e nelle aree date in concessione fino all'orario di chiusura stabilito.

3. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualunque materiale acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

4. Ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di **sicurezza e di quiete** degli altri clienti (Cfr. *Cass. Sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017*), fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

## **Art. 2**

1. I proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita e gli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) devono, inoltre, attenersi alle sotto indicate misure:

- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede), delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relative pertinenze con bicchieri di vetro o che gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni, che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti;
- I suddetti soggetti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
- Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente di divieto assoluto di consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati a qualsiasi titolo altrove è, altresì, vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori/bottiglie di vetro e di lattine.

2. È disposta la chiusura dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di bevande in bottiglia e in lattina presenti sul territorio.

### Art. 3

È disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sottoelencato orario:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORARI                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilimenti balneari ricadenti sul demanio marittimo o su area privata                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiusura ore 19.00 attività di balneazione</li><li>• Dopo le ore 24.00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Sabato e prefestivi l'attività di diffusione sonora è consentita fino alle ore 1.00</li></ul> |
| Area Lungomare: via dei villini, viale Vespucci, viale Marino, viale dei Saraceni.                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dopo le ore 24.00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Sabato e prefestivi l'attività di diffusione sonora è consentita fino alle ore 1.00</li></ul>                                                      |
| Area piazze centrali: Piazza Umberto I, Piazza XXI Aprile, Piazza Piombino (cd. Piano Levante), Piazza Enea (c.d. Piano Ponente), Piazza Duca degli Abruzzi, Piazza Pittsburg.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dopo le ore 24.00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Sabato e prefestivi l'attività di diffusione sonora è consentita fino alle ore 1.00</li></ul>                                                      |
| Area del porto: moli, banchine, spiazzi e strade strettamente connesse: via Favaloro, via Roma (da intersezione con via giardini a intersezione con via lungomare Eufemio), via lungomare Eufemio, via Monterey, via Cutino (da intersezione via IV novembre a intersezione via lungomare Eufemio) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dopo le ore 24.00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Sabato e prefestivi l'attività di diffusione sonora è consentita fino alle ore 1.00</li></ul>                                                      |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPO 2 - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI<br/>ED IN GENERALE ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI<br/>INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE) E<br/>PRESCRIZIONI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Art. 4

Per l'intera giornata è fatto divieto assoluto a tutti i pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) lo svolgimento di feste da ballo e/o trattenimenti danzanti.

### Art. 5

1. I piccoli trattenimenti musicali e/o spettacoli restano assoggettati alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S.

2. Per piccoli trattenimenti musicali e/o spettacoli si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

3. I piccoli trattenimenti musicali e/o spettacoli, organizzati in pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) sono consentiti, restando l'onere dei seguenti adempimenti indispensabili:

- presentazione della S.C.I.A. presso il S.U.A.P.;
- predisposizione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99. L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore V – Lavori pubblici. La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95 e s.m.i., che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali;
- certificato di prevenzione incendi (per i locali che accolgono più di 100 avventori).

Inoltre, il piccolo intrattenimento, se autorizzato, deve avvenire:

- senza aumentare il prezzo della consumazione;
- senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;
- non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso;
- è fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, anche a mezzo social-web, biglietti

di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

- che rispettino gli orari di cui al precedente art. 3.

4. Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n.447, art.6, comma 1, lettera h). **Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.**

5. Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto dalla normativa vigente.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO 3 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Art. 7**

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 1 della presente ordinanza, salvo che non ricorra un reato penale, si applica la sanzione prevista all'art. 50, comma 7 bis, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00"*.

2. Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.

3. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D. L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S.

#### **Art. 8**

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 2 della presente ordinanza, salvo che non ricorra un reato penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00, così come previsto dall'art. 10 della L. 447/1995.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, pubblicato nella G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.

3. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore V – Lavori pubblici e Manutenzioni e al Settore IV Polizia Municipale del Comune di Isola delle Femmine, di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

4. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

5. Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.

6. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dell'art. 186 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635, Reg. Esecuzione del T.U.L.P.S. con sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 221-bis, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.06.1931), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e sanzione accessoria (art. 17 *quater* del T.U.L.P.S.).

7. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e precisamente il Settore IV Polizia Municipale.

9. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.

## **Art. 9**

**1. La presente ordinanza è efficace per un periodo di 30 giorni decorrente dalla data del 14 luglio e verrà pubblicata nell'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito istituzionale dell'Ente**, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti motivati, sia in via temporanea che permanente, disponendo l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico.

#### **Art. 10**

1. Tutti i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) devono esporre al pubblico le tabelle riepilogative allegate alla presente ordinanza (ALLEGATO A e ALLEGATO B).

2. Si dispone che copia della presente ordinanza, a cura dell'Ufficio di Segreteria, sia notificata per le rispettive competenze a:

- U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Compagnia Carabinieri di Carini;
- Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza-Tenenza di Carini.
- Capitaneria di Porto di Palermo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia locale;
- ARPA-Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Responsabile 5 - Settore LL.PP.;
- Responsabile 2 – Economico finanziario - servizio tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile;
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di Categorie;
- Ai titolari delle attività interessate.

3. A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile Comando Polizia Municipale**  
**Dott.ssa Caterina Saccomanno**

**IL SINDACO**  
**Ing. Orazio Nevoloso**

**ORDINA**

**RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Isola delle Femmine, 11/07/2025

***f.to* Ing. Orazio Nevoloso**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

### **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente Ordinanza, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 11/07/2025 registrata al n° 692 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola delle Femmne, li 11/07/2025

***Il Responsabile dell'Albo pretorio  
f.to Ing. Orazio Nevoloso***